



L'adozione in Svizzera



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia



Distribuzione

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Distribuzione

3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

UFCL-Articolo numero: 402.003.i

08.2018



Indice dei contenuti

- 1 Introduzione, 5**
- 2 Basi legali, 7**
 - 2.1 Convenzioni internazionali, 7
 - 2.2 Atti legislativi, 7
- 3 Compiti principali dell’Autorità centrale federale (ACF), 8/9**
 - 3.1 Ricezione e trasmissione delle comunicazioni e della documentazione, 8
 - 3.2 Scambio di informazioni e coordinamento, 8
 - 3.3 Competenza per l’emanazione di istruzioni o raccomandazioni, 8
 - 3.4 Ruolo di rappresentanza e di interlocutore all’estero, 9
 - 3.5 Autorizzazione e vigilanza del collocamento, 9
- 4 Compiti principali dell’Autorità centrale cantonale (ACC), 10**
 - 4.1 Piattaforma d’informazione, 10
 - 4.2 Certificazione d’idoneità e compatibilità, 10
 - 4.3 Monitoraggio e vigilanza, 10
 - 4.4 Collaborazione con l’Autorità centrale federale, 10
 - 4.5 Delega delle competenze, 10
- 5 Requisiti generali dei futuri genitori adottivi, 11/12**
 - 5.1 Adozione congiunta, 11
 - 5.2 Adozione singola, 12
 - 5.3 Adozione del figlio del coniuge, del partner registrato o del concubino, 12
 - 5.4 Adozione di una persona maggiorenne, 12
- 6 Procedura di adozione internazionale, 14–22**
 - 6.1 Primi passi, 14
 - 6.2 Dal deposito della documentazione alla proposta di accoglienza di un adottando, 17
 - 6.3 La decisione di adozione, 18
 - 6.4 Le altre autorità in gioco, 20
 - 6.5 Monitoraggio dell’adozione, 20
 - 6.6 I costi dell’adozione internazionale, 20
 - 6.7 Possibilità e rischi nell’adozione internazionale, 22
- 7 Gli uffici di collocamento in vista di adozione, 23**
- 8 Adozione nazionale, 24**
- 9 Informazioni sui genitori biologici, sui loro discendenti diretti e sul bambino adottato, 24**
- 10 Domande frequenti, 26/27**



L'adozione internazionale è una misura sussidiaria di protezione del minore, in altre parole, vi si può ricorrere soltanto se non è possibile né il reintegro del minore nella sua famiglia allargata né la sua adozione nel Paese d'origine.

1 Introduzione

Ogni anno in Svizzera alcune decine di bambini, nati in Svizzera o all'estero, vengono accolti nella loro famiglia adottiva. Questi bambini, dopo una prima infanzia difficile, devono poter essere accolti in famiglie preparate e in grado di dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno, nel rispetto delle loro origini e secondo una procedura corretta che garantisca il loro bene. Quest'obiettivo può essere raggiunto soltanto grazie all'azione congiunta delle autorità centrali federali e cantonali, servizi degli uffici di collocamento in vista di adozione (intermediari) e dei futuri genitori adottivi.

Quali sono le regole delle adozioni internazionali? Quali sono i compiti e i doveri di ognuno? Chi può adottare? Qual è la procedura da seguire? Quali sono le possibilità e i rischi per chi intraprende il progetto di dare una famiglia a un bambino che non ce l'ha? Il presente opuscolo mira a rispondere a queste domande e a fornire una serie d'indicazioni sull'adozione a tutte le persone e le autorità che vi prendono parte. Non ha alcuna pretesa di esaustività e non garantisce che tutte le procedure si svolgano esattamente come descritto.

2 Basi legali

2.1 Convenzioni internazionali

La Svizzera ha aderito alla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF; [RS 0.107](#)) e alla Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; [RS 0.211.221.311](#)). Gli obiettivi principali dei due testi sono vigilare sul rispetto dell'interesse superiore del minore, prevenire il rapimento, la vendita e il traffico di minori e porre le basi per la cooperazione tra le autorità competenti del Paese d'origine del minore e quelle del Paese di accoglienza.

Per ulteriori informazioni sulla Convenzione dell'Aia e sull'elenco aggiornato dei Paesi contraenti, oltre che per accedere ai documenti esplicativi, si rimanda al sito della Conferenza dell'Aia (www.hcch.net).

2.2 Atti legislativi

- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (art. 264-269c CC; [RS 210](#))

Il Codice civile pone le basi affinché le adozioni garantiscano l'interesse superiore del minore.

- Legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA; [RS 211.221.31](#))

La legge federale attua la Convenzione dell'Aia del 1993 e prevede inoltre misure di protezione dell'adottando accolto in Svizzera, tra cui la nomina di un tutore o di un curatore al momento del suo arrivo. Contiene anche disposizioni penali per contrastare l'accoglienza senza autorizzazione, i profitti materiali indebiti e la tratta di minori.

- Ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione (OAdoz; [RS 211.221.36](#))

L'ordinanza contiene norme sulla procedura di accoglienza degli adottandi, sull'autorizzazione al collocamento in vista di adozione e sulla vigilanza su tale attività. Riunisce tutte le norme esecutive della Convenzione dell'Aia, della relativa legge federale attuativa di applicazione e del Codice civile svizzero. Ha il merito di condensare tutti gli atti legislativi esecutivi in un unico strumento.

3 Compiti principali dell'Autorità centrale federale (ACF)

3.1 Ricezione e trasmissione delle comunicazioni e della documentazione

L'ACF è l'interlocutrice principale delle autorità centrali dei Paesi d'origine degli adottandi e ha un ruolo di collegamento tra tali autorità e le Autorità centrali cantonali. In virtù della sua funzione, è lei che di norma riceve e trasmette le comunicazioni e i rapporti sulle adozioni internazionali.

3.2 Scambio di informazioni e coordinamento

L'ACF si impegna attivamente per promuovere **lo scambio di esperienze e il coordinamento** tra le Autorità centrali cantonali, gli uffici di collocamento in vista di adozione e le autorità federali. I rappresentanti delle autorità centrali della Confederazione e dei Cantoni si incontrano periodicamente in gruppi di lavoro per discutere eventuali problemi procedurali o tematiche attuali. Inoltre, l'ACF **consiglia** le Autorità centrali cantonali in campo giuridico e le **informa** regolarmente in merito alle esperienze con gli altri Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia. Mette anche a disposizione sul suo sito Internet indicazioni riguardanti diversi Paesi d'origine. Spetta invece alle Autorità centrali cantonali fornire informazioni alle persone che desiderano adottare.

3.3 Competenza per l'emanazione di istruzioni o raccomandazioni

L'ACF ha la competenza di **emanare istruzioni o raccomandazioni**, in particolare allo scopo di promuovere il coordinamento e impedire gli abusi nell'ambito delle adozioni. Tale competenza le permette di **limitare** o persino **vietare** le adozioni di minori provenienti da Paesi che non collaborano adeguatamente o in cui il rischio di abusi procedurali è elevato (violazione delle norme procedurali, assenza di strutture statali che consentano una verifica affidabile dell'origine dei minori, gravi disfunzioni ecc.). L'ACF interviene anche quando ritiene che la procedura possa pregiudicare il bene del minore.

Per svolgere le sue funzioni, essa può basarsi sull'analisi della rappresentanza svizzera nel Paese interessato e sui rapporti delle organizzazioni governative (quali l'UNICEF o la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato) o non governative (p. es. il Servizio Sociale Internazionale o Terre des Hommes). Può inoltre fare riferimento agli accertamenti effettuati da altri Stati o dagli uffici di collocamento in vista di adozione attivi nelle regioni incriminate. All'ACF compete inoltre l'emanazione di istruzioni per organizzare l'attività di collocamento.

3.4 Ruolo di rappresentanza e di interlocutore all'estero

Per le adozioni internazionali realizzate in applicazione della Convenzione dell'Aia, l'ACF esamina la documentazione, preparata dai Cantoni eventualmente con il contributo degli uffici di collocamento in vista di adozione, allo scopo di assicurarsi che sia completa e poi la invia alle Autorità centrali straniere. A sua volta riceve da queste ultime le decisioni e i documenti, tra cui la documentazione sugli adottandi, che in seguito inoltra alle Autorità centrali cantonali. È quindi l'interlocutrice principale delle autorità centrali straniere.

L'ACF **rappresenta** inoltre la Svizzera presso le autorità estere competenti in materia di adozione e in seno agli organismi internazionali che trattano tale soggetto, come la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. Tali organismi discutono delle difficoltà legate alla Convenzione e cercano soluzioni. L'ACF, inoltre, **promuove la collaborazione** con l'insieme dei Paesi d'origine (Stati contraenti e non della Convenzione).

Infine, accoglie regolarmente delegazioni di autorità estere con le quali intesse contatti che consentono una cooperazione sempre più efficace.

3.5 Autorizzazione e vigilanza del collocamento

L'ACF è anche incaricata di rilasciare le autorizzazioni necessarie agli uffici di collocamento attivi in Svizzera e di vigilare sul loro operato. Mediante questionari, colloqui e rapporti di attività, di viaggi comuni nel paese per il quale l'autorizzazione è richiesta, essa valuta l'opportunità di concedere o prolungare un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di collocamento. Le qualifiche professionali sono esaminate caso per caso e può essere richiesto agli intermediari di partecipare a seminari o a giornate di formazione. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è limitata a certi Paesi (cfr. cap. 7).

4 Compiti principali dell'Autorità centrale cantonale (ACC)

4.1 Piattaforma d'informazione

Alle ACC possono rivolgersi tutti coloro che vogliono **informarsi** sull'adozione, compresi i Comuni e i **servizi specializzati**.

Spetta a tali autorità, inoltre, determinare il contenuto della preparazione che i futuri genitori adottivi devono seguire prima di ottenere il certificato d'idoneità.

4.2 Certificazione d'idoneità e compatibilità

Ricevuta la domanda di adozione, l'Autorità centrale del Cantone di domicilio verifica che non vi siano impedimenti legali all'adozione di un minore da parte dei richiedenti. L'ACC svolge un'indagine sulla loro idoneità all'adozione, i cui risultati sono raccolti in una relazione sociale (cfr. sez. 6.1.2). Una volta che tutte le condizioni legali e socio-educative sono adempiute e che i richiedenti hanno deciso il profilo dell'adottando e il Paese d'origine, l'ACC rilascia loro il certificato d'idoneità.

I futuri genitori adottivi allestiscono, eventualmente in collaborazione con un servizio di collocamento o con l'ACC, una documentazione sulla propria situazione da spedire al Paese d'origine. I requisiti che la documentazione e i genitori devono soddisfare variano in base al Paese d'origine e possono differire dalle condizioni stabilite dalla Svizzera. Di

norma, l'intera documentazione sui futuri genitori adottivi va tradotta nella lingua ufficiale del Paese del minore e deve essere autenticata.

Quando il Paese d'origine propone un adottando perché sia accolto, l'ACC si accerta che siano stati forniti i documenti necessari e che i futuri genitori adottivi accettino la proposta, dopodiché concede l'autorizzazione all'accoglienza del minore e approva la continuazione della procedura.

4.3 Monitoraggio e vigilanza

All'arrivo del minore nella famiglia adottiva, l'ACC segue il rapporto d'affiliazione e vigila sull'accoglienza fino alla decisione o al riconoscimento dell'adozione. I genitori adottivi devono partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull'adozione da trasmettere al Paese d'origine; se non lo fanno possono incorrere in una multa.

4.4 Collaborazione con l'Autorità centrale federale

L'ACC effettua accertamenti e trasmette pareri all'ACF. Può inoltre essere coinvolta nella procedura di autorizzazione degli uffici di collocamento in vista di adozione e partecipare agli incontri bilaterali o multilaterali con le autorità estere. Infine, l'ACF può chiederle di fornire dati statistici e indicazioni sui costi della procedura di adozione, specialmente in relazione alla vigilanza sugli uffici di collocamento.

4.5 Delega delle competenze

L'ordinanza autorizza il Cantone a delegare le competenze concernenti compiti a lui affidati a un altro Cantone o a un'autorità intercantonale (cfr. sez. 4.1 – 4.4).

5 Requisiti generali dei futuri genitori adottivi

Le autorità svizzere possono pronunciare l'adozione soltanto se i futuri genitori sono domiciliati in Svizzera (fatto salvo il caso particolarmente eccezionale del foro d'origine, cfr. sez. 6.3.3). Alla questione del riconoscimento in Svizzera di un'adozione avvenuta all'estero è dedicato un capitolo specifico (cfr. sez. 6.3.2).

Il diritto svizzero prevede che gli aspiranti genitori adottivi soddisfino diversi requisiti generali.

- Per il loro profilo personale, familiare, sociale e materiale, nonché per quanto riguarda il loro stato di salute e l'idoneità a educare, i futuri genitori adottivi devono offrire la garanzia di potersi **occupare in maniera duratura e adeguata del minore e di poter provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione**. Si potrà considerare l'adozione soltanto se l'insieme delle circostanze consente di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al bene del minore, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
- I futuri genitori adottivi devono aver prodigato cure e provveduto all'educazione del minore vivendo in comunione domestica per almeno **un anno**, nel caso in cui l'adozione pronunciata all'estero non sia direttamente riconosciuta in Svizzera.
- Se il minore ha capacità di discernimento, per l'adozione è necessario il suo consenso.
- I genitori biologici del minore devono consentire all'adozione. Se il minore è nato in Svizzera, il consenso non può essere dato prima di **sei settimane** dalla sua nascita e può inoltre essere revocato nel corso delle sei settimane seguenti. Si può prescindere dal consenso di un genitore se è sconosciuto, se è assente da lungo tempo con ignota dimora o durevolmente incapace di discernimento.

5.1 Adozione congiunta

L'adozione **congiunta è la norma**. I futuri genitori adottivi devono essere sposati, aver compiuto entrambi il ventottesimo anno di età e vivere insieme da almeno tre anni. Essi devono inoltre avere almeno sedici ma non più di quarantacinque anni più dell'adottando.

5.2 Adozione singola

L'adozione singola, per quanto eccezionale, è possibile se la persona che adotta ha compiuto ventotto anni e non è sposata né vincolata da un'unione domestica registrata. Inoltre, la differenza d'età tra la persona e l'adottando deve essere di almeno sedici anni ma al massimo di quarantacinque.

Una persona congiunta può adottare da sola soltanto se ha compiuto ventotto anni e il suo coniuge è durevolmente incapace di discernimento, assente con ignota dimora da oltre due anni, oppure se la separazione giudiziale è stata pronunciata da oltre tre anni.

Una persona vincolata da un'unione domestica registrata può adottare sola un bambino soltanto se ha compiuto ventotto anni e il suo partner è durevolmente incapace di discernimento o assente con ignota dimora da oltre due anni.

5.3 Adozione del figlio del coniuge

Una persona può adottare il bambino del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto se la coppia vive in comunione domestica da almeno tre anni. La differenza di età tra la persona che adotta e l'adottando deve, in linea di principio, essere compresa tra i sedici e i quarantacinque anni.

5.4 Adozione di una persona maggiorenne

È possibile adottare una persona maggiorenne a condizione che chi adotta abbia prodigato cure e vissuto in comunione domestica con l'adottando per almeno un anno.





**L'adozione congiunta è
aperta soltanto alle coppie
sposate che vivono in
comune domestica da
almeno tre anni.**

6 Procedura di adozione internazionale

La procedura di adozione presenta diverse tappe. Anzitutto i futuri genitori devono rivolgersi all'Autorità centrale del Cantone (ACC) di domicilio. In linea di principio, gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora (permesso B), di un permesso di domicilio (permesso C) o di una carta di legittimazione.

6.1 Primi passi

6.1.1 Incontro informativo e presentazione della domanda

Di norma, le persone interessate sono anzitutto invitate a un colloquio informativo sull'adozione, individuale o collettivo, in seguito al quale possono presentare formalmente una richiesta d'avvio della procedura di adozione. Dopo aver controllato se le persone adempiono le condizioni legali per l'adozione, l'ACC avvia la procedura di valutazione sociale.

6.1.2 Accertamento dell'idoneità dei futuri genitori adottivi

La valutazione, effettuata da un assistente sociale o da uno psicologo qualificato incaricato dall'ACC, comprende vari colloqui, di cui almeno uno al domicilio dei futuri genitori adottivi. Tale approccio serve a determinare se questi ultimi, per qualità personali, stato di salute, tempo a disposizione, situazione finanziaria e idoneità a educare come pure per le loro condizioni abitative, possono offrire garanzie per la cura, l'educazione e la formazione del minore.

■ Requisiti generali

È necessario che tutte le circostanze, soprattutto le motivazioni dei futuri genitori adottivi, lascino presumere che l'adozione contribuirà al bene del minore e che non minacci il bene degli altri figli della coppia adottiva.

I futuri genitori adottivi devono essere pronti ad accettare il minore con la sua indole, a rispettarne le origini e a fargli conoscere le sue radici.

In base al Paese d'origine, i futuri genitori adottivi devono impegnarsi a partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull'adozione da trasmettere a tale Paese dopo l'arrivo del minore. Molti Paesi esigono che gli si forniscano informazioni sull'integrazione e sullo sviluppo del bambino nella sua nuova famiglia in Svizzera.

I futuri genitori adottivi devono indicare se pensano di fare ricorso ad un ufficio di collocamento in vista di adozione e, eventualmente, specificare quale. Devono inoltre definire il profilo del minore che desiderano accogliere in vista di adozione, soprattutto per quanto riguarda la sua età e il suo stato di salute.

■ **Casi particolari**

L'ordinanza sull'adozione prevede che l'idoneità dei futuri genitori risponda a requisiti più severi se si desidera accogliere un minore di età superiore ai quattro anni. In particolare, essi dovranno essere in grado di instaurare una comunicazione con il bambino nel momento in cui lo accolgono (p. es. conoscendo, almeno sommariamente, la sua lingua).

Requisiti simili sono necessari se si intende accogliere un minore con problemi di salute, se si intende accogliere più bambini simultaneamente oppure se nella famiglia vivono già diversi minori.

Infine, qualsiasi richiesta di adozione singola sarà esaminata con un'attenzione particolare, soprattutto per quanto concerne la disponibilità, l'idoneità a educare, le risorse economiche o la rete sociale del candidato.

■ **Età del bambino e dei futuri genitori adottivi**

I futuri genitori adottivi non sono dichiarati idonei se la differenza d'età con il minore che intendono accogliere è inferiore ai sedici anni o superiore ai quarantacinque anni. Delle eccezioni sono possibili soltanto se il bene del bambino lo esige, specialmente se esso ha già stabilito un forte legame con i futuri genitori adottivi.

■ **Preparazione e formazione**

Uno dei criteri d'idoneità riguarda la preparazione dei futuri genitori adottivi, che devono partecipare a incontri informativi o preparatori raccomandati dall'ACC. Spetta

dunque ai Cantoni definire il contenuto e l'estensione della preparazione richiesta.

■ **Assenza di condanne incompatibili con l'adozione**

L'ACC richiede un estratto del casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) per verificare che i richiedenti non siano stati condannati per un reato incompatibile con l'adozione o non sia in corso una procedura per un simile reato.

I genitori adottivi stranieri presentano un estratto del casellario giudiziale del loro Paese d'origine o un documento equivalente.

Se è in corso un procedimento penale per un reato incompatibile con l'adozione, l'ACC sospende l'accertamento fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

6.1.3 Certificato d'idoneità

Al termine della valutazione sociale, se sono soddisfatti i requisiti, l'ACC certifica l'idoneità dei futuri genitori adottivi mediante decisione e rilascia loro un certificato d'idoneità. Il certificato definisce il profilo del minore, in particolare la sua origine, la sua età minima e massima, il suo stato di salute e, eventualmente, il suo sesso. Inoltre, la validità del certificato può essere vincolata al rispetto di condizioni e oneri. La durata massima del certificato è di tre anni, salvo eventuale rinnovo su domanda dei futuri genitori adottivi.



Chi, senza ottenere le necessarie autorizzazioni, accoglie in Svizzera un minore straniero in vista di adozione, è punibile con sanzioni penali. Inoltre, l'Autorità centrale cantonale può decidere un eventuale collocamento del minore in un'altra famiglia o il suo ritorno nel Paese d'origine.

In caso di decisione negativa, è possibile ricorrere contro il diniego dell'ACC di rilasciare un certificato d'idoneità.

6.2 Dal deposito della documentazione alla proposta di accoglienza di un adottando

Questa fase presenterà qualche differenza a dipendenza del fatto che il Paese d'origine del minore abbia sottoscritto la Convenzione dell'Aia (sez. 6.2.1) oppure no (sez. 6.2.2).

6.2.1 Paese d'origine contraente della Convenzione dell'Aia

Una volta rilasciato il certificato d'idoneità, l'ACF o l'ufficio di collocamento in vista d'adozione trasmette all'autorità centrale del Paese d'origine del minore la documentazione completa dei futuri genitori adottivi, allestita secondo i requisiti stabiliti da tale Paese (cfr. il sito dell'ACF: www.adoption.admin.ch).

A meno che il Paese d'origine non lo esiga, i futuri genitori adottivi possono, in linea di massima, scegliere se ricorrere o meno ai servizi di un intermediario autorizzato (cfr. cap. 7).

L'autorità centrale del Paese d'origine esamina la documentazione dei futuri genitori adottivi e, se decide di accettare la candidatura, la inserisce in una lista d'attesa. Quando un minore può essere proposto in adozione, l'autorità centrale del Paese d'origine allestisce un dossier sull'adottando contenente una relazione (adottabilità, storia e abitudini del minore, stato di salute ecc.) generalmente corredata di foto e documenti. La proposta di accoglienza dell'adottando assieme alla relativa documentazione è quindi trasmessa all'ACF o all'intermediario che, a sua volta, la fa pervenire all'ACC. Sarà poi l'ACC o, eventualmente, l'intermediario

autorizzato con cui collaborano i futuri genitori adottivi a informare questi ultimi della proposta. Qualora il dossier del minore non sia completo, in particolare se mancano informazioni di natura medica o sui consensi necessari per l'adozione, l'ACC chiede all'autorità centrale del Paese d'origine ulteriori informazioni. Se i futuri genitori adottivi accettano la proposta e quest'ultima è conforme al profilo del certificato d'idoneità, firmano una dichiarazione di consenso che permette all'ACC di **continuare la procedura** e di rilasciare l'**autorizzazione ad accogliere** il minore.

La procedura può a questo punto proseguire nel Paese d'origine del minore e terminare con una decisione di accoglienza o di adozione (cfr. sez. 6.3).

6.2.2 Paese d'origine non contraente della Convenzione dell'Aia

Una volta ottenuto il certificato d'idoneità, gli aspiranti all'adozione, o l'intermediario autorizzato con cui collaborano, trasmettono la documentazione completa sui futuri genitori adottivi, allestita secondo i requisiti stabiliti dal Paese d'origine del minore (cfr. il sito dell'ACF: www.adoption.admin.ch), all'autorità competente di tale Paese. Quest'ultima decide se accettare la documentazione e, se del caso, la inserisce in una lista d'attesa.

Quando un minore può essere proposto in adozione, l'autorità competente del Paese d'origine trasmette la proposta direttamente ai futuri genitori adottivi o al loro ufficio di collocamento. La proposta, corredata di vari documenti (una relazione sulla storia e sulla vita del minore, indicazioni sulla sua adottabilità e sul suo stato di salute nonché alcune foto), è presentata all'ACC. Se i futuri genitori adottivi la accettano e se il profilo del minore proposto è conforme al loro certificato d'idoneità, l'ACC rilascia loro **un'autorizzazione ad accogliere il minore**.

La procedura può a questo punto proseguire nel Paese d'origine del minore e giungere a una decisione di accoglienza o di adozione (cfr. sez. 6.3).

6.3 La decisione di adozione

6.3.1 L'adozione non è pronunciata nel Paese d'origine del minore

A prescindere dal Paese d'origine (contraente o meno della Convenzione dell'Aia), è possibile che le autorità locali **decidano soltanto di accogliere** il minore. In tal caso, al suo arrivo in Svizzera, il minore è posto sotto tutela. Al termine di un periodo di accoglienza di un anno, i genitori possono rivolgersi all'autorità competente del loro Cantone di domicilio affinché pronunci l'adozione.

6.3.2 L'adozione è pronunciata nel Paese d'origine del minore

Se l'adozione è pronunciata direttamente nel Paese d'origine, occorre distinguere:

- Se si tratta di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia: dopo la sentenza di adozione, l'autorità centrale del Paese d'origine rilascia un certificato attestante che

la procedura si è svolta conformemente alle disposizioni della Convenzione. Il **certificato di conformità** fa sì che l'adozione sia automaticamente riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, a condizione che essa abbia gli stessi effetti che in Svizzera, vale a dire che si tratti di un'adozione completa (v. capitolo 6.3.4). In caso contrario, i genitori adottivi devono chiedere alle autorità competenti del loro Cantone di domicilio di pronunciare l'adozione completa dopo aver fornito cure al bambino e provveduto alla sua educazione per almeno un anno. All'arrivo del minore in Svizzera, sarà nominato un curatore - il cui mandato terminerà al più tardi 18 mesi dopo la sua nomina - per assistere i genitori adottivi;

- Se si tratta di uno Stato non contraente della Convenzione dell'Aia: l'adozione pronunciata nel Paese d'origine non è automaticamente riconosciuta in Svizzera. I genitori adottivi dovranno presentare una domanda di adozione alle autorità competenti del loro Cantone di domicilio dopo l'anno di prova. All'arrivo del minore in Svizzera, sarà nominato un tutore per assistere i genitori adottivi;
- Se il Paese in cui è pronunciata l'adozione è lo Stato d'origine o di domicilio di almeno uno dei genitori adottivi, questi ultimi hanno la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'adozione in base alla legge federale sul diritto internazionale privato. Tale riconoscimento si limiterà agli effetti dell'adozione nel Paese in cui è stata pronunciata e sarà generalmente accordata soltanto se le condizioni del diritto svizzero sono state rispettate.

6.3.3 L'adozione è pronunciata nel foro d'origine

Nel caso in cui i futuri genitori adottivi, che hanno accolto un minore, non sono domiciliati in Svizzera e almeno uno di loro è cittadino svizzero, l'autorità competente del luogo d'origine svizzero può pronunciare un'adozione completa. Le condizioni a tale riguardo sono che i futuri genitori adottivi non abbiano la possibilità di ottenere una sentenza di adozione completa nel loro Paese di domicilio o non si possa ragionevolmente pretendere che vi intraprendano una procedura di adozione. È inoltre necessario che siano adempite le condizioni del diritto svizzero.

6.3.4 Effetti dell'adozione

L'adozione semplice, presente in alcuni Paesi, non scioglie i vincoli di filiazione anteriori e non ha gli stessi effetti di un'adozione completa in vari ambiti, in particolare in materia successoria o di acquisizione della nazionalità.

Il diritto svizzero, invece, prevede unicamente l'adozione completa: il figlio adottato acquisisce lo stesso status giuridico del figlio nato dai genitori biologici e il vincolo di filiazione anteriore si estingue. L'adozione è irrevocabile.

Un'adozione completa e certificata conforme alla Convenzione dell'Aia da uno Stato contraente è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Soltanto il riconoscimento di un'adozione manifestamente contraria all'ordine pubblico viene rifiutato, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Un'adozione pronunciata all'estero con effetti diversi da quelli di un'adozione avvenuta in Svizzera (adozione semplice) dovrà essere convertita in adozione completa presentando richiesta all'autorità competente del Cantone di domicilio. Se un'adozione pronunciata all'estero ha la possibilità di essere riconosciuta in Svizzera pur avendo la forma di un'adozione semplice, i genitori adottivi possono chiedere all'autorità competente svizzera del loro luogo di domicilio la pronuncia di un'adozione completa se sono soddisfatte le condizioni del diritto svizzero (in particolare se vi è il consenso dei genitori biologici all'adozione completa e se il minore vive presso i genitori adottivi da almeno un anno).

Contrariamente all'adozione semplice, l'adozione completa scioglie i vincoli di filiazione anteriori e fa del figlio adottivo un figlio biologico a tutti gli effetti.

La Svizzera prevede soltanto l'adozione completa.

6.4 Le altre autorità in gioco

Dopo che l'ACC ha rilasciato l'autorizzazione ad accogliere il minore proposto, **l'autorità cantonale competente in materia di migrazione** autorizza la rappresentanza svizzera all'estero a rilasciare il visto d'entrata per il minore (se quest'ultimo ha un passaporto) o un salvacondotto (se il minore è sprovvisto di passaporto). Nell'ipotesi in cui il minore diventi cittadino svizzero in virtù della pronuncia di adozione all'estero, l'ACF autorizza il rilascio di un lasciapassare o di un visto d'entrata per permettere al minore di entrare in Svizzera.

L'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio (in caso di adozione pronunciata in Svizzera) o l'autorità di sorveglianza in materia di stato civile del cantone di origine (in caso di riconoscimento di un'adozione pronunciata all'estero) è competente per trascrivere l'adozione nei registri. I genitori adottivi possono così richiedere un nuovo certificato di famiglia.

6.5 Monitoraggio dell'adozione

All'arrivo del minore in Svizzera viene nominato un tutore o un curatore per consigliare e aiutare i genitori adottivi nella cura del minore e per orientarli nelle pratiche amministrative da svolgere. In molti Cantoni tale mandato è assunto dagli stessi assistenti sociali che hanno seguito la famiglia dall'inizio del loro percorso di adozione. Alla fine del suo mandato, il professionista riferisce all'autorità di protezione dei minori sull'evoluzione del vincolo di adozione. Il mandato del tutore o del curatore decade al più tardi rispettivamente 12 e 18 mesi dopo la sua nomina.

Quasi tutti i Paesi d'origine esigono rapporti di monitoraggio sull'adozione. I requisiti al riguardo differiscono da un Paese all'altro, ma come minimo comprendono la trasmissione di rapporti sullo sviluppo del bambino nel corso del primo anno dopo l'arrivo nella famiglia. Tali rapporti devono essere elaborati dall'ACC, dall'intermediario autorizzato o dagli stessi genitori adottivi in base a quanto richiesto dal Paese d'origine. Già al momento della procedura di valutazione, i futuri genitori adottivi devono impegnarsi per iscritto a partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull'adozione da trasmettere al Paese d'origine. Lacune in quest'ambito, infatti, possono pregiudicare la buona collaborazione tra la Svizzera e i Paesi d'origine.

Anche gli uffici di collocamento in vista di adozione offrono un accompagnamento post-adottivo (cfr. cap. 7). Esistono inoltre associazioni che si interessano alla questione delle adozioni e offrono un luogo di scambio, sostegno e ascolto alle famiglie adottive che desiderano condividere le loro esperienze o che cercano assistenza a fronte di una situazione delicata (cfr. www.adoption.admin.ch).

6.6 I costi dell'adozione internazionale

I costi legati a un'adozione internazionale possono variare parecchio da un caso all'altro, in funzione del Paese d'origine scelto (in particolare del numero di viaggi necessari o della durata del soggiorno) e dell'eventuale decisione di ricorrere a un intermediario ufficio di collocamento. Includono segnatamente gli emolumenti amministrativi per le prestazioni delle varie autorità interessate (ACC, ACF, rappresentanze diplomatiche, autorità competente in materia



**Non è consentito alcun
profitto materiale indebito
in relazione a prestazioni
per un'adozione interna-
zionale.**

di migrazione, tribunale). Le tariffe degli uffici di collocamento variano in base alle prestazioni offerte. Infine, le spese all'estero comprendono emolumenti amministrativi e giudiziari, spese mediche e di sostentamento dell'adottando, onorari dell'avvocato, spese di traduzione o di autista, spese di viaggio e soggiorno per i genitori adottivi ecc.

La Convenzione dell'Aia stabilisce principi precisi per evitare gli abusi in quest'ambito. In particolare, riconosce che si può richiedere il pagamento di spese e onorari in misura ragionevole, che le remunerazioni non devono mai essere sproporzionate e che le autorità centrali devono adottare tutte le misure possibili per evitare che i consensi necessari all'adozione siano ottenuti mediante contropartita materiale. In ogni caso si raccomanda vivamente di non consegnare mai denaro di persona e di richiedere una ricevuta per ogni pagamento.

6.7 Possibilità e rischi nell'adozione internazionale

L'adozione internazionale costituisce una misura sussidiaria di protezione del minore, che permette di offrire una famiglia a un bambino fino ad allora privo di un sostegno familiare adeguato. Ogni anno in Svizzera si formano in tal modo diverse decine di famiglie.

A seguito di diversi fattori (sviluppo socio-economico di alcuni tradizionali Paesi d'origine, diminuzione degli abbandoni di minori e della mortalità materna, moratorie e aumento delle adozioni nazionali), si nota un calo importante

a livello mondiale del numero di bambini che necessitano un'adozione internazionale, mentre le persone che si rivolgono all'adozione nel desiderio di fondare una famiglia sono sempre numerose. Questo sviluppo fa sì che non vi sia alcuna garanzia in merito all'esito positivo di una procedura di adozione. Inoltre, la maggior parte degli aspiranti genitori desidera adottare un minore nei primi anni di vita e in buona salute, il che tuttavia non corrisponde alle esigenze reali. Sempre più bambini in attesa di un'adozione internazionale, infatti, non sono più lattanti e/o presentano problemi di salute. In un simile contesto, occorre mettere in guardia contro i rischi di abuso e la comparsa di persone senza scrupoli che propongono di accelerare o portare a buon fine la procedura mediante contropartita materiale. Gli aspiranti genitori adottivi che non hanno fatto appello ai servizi di un ufficio di collocamento autorizzato sono più esposti a questi pericoli. Si raccomanda, al minimo dubbio sull'opportunità di un servizio o sull'importo di un onorario, di mettersi in contatto con l'ACC per chiarire la situazione.

Ogni procedura di adozione comporta delle incognite, in particolare riguardo alla sua durata. Attualmente le procedure tendono ad allungarsi e non è raro dover attendere oltre quattro anni prima che giungano a termine. Si deve anche tenere conto del fatto che, in seguito a cambiamenti politici o sociali o a una catastrofe naturale nei Paesi d'origine, questi ultimi possono decidere una moratoria delle procedure di adozione e che le pratiche vengano improvvisamente bloccate.

7 Gli uffici di collocamento in vista di adozione

Con «ufficio di collocamento in vista di adozione» (o «intermediario») si designa chi intende svolgere in Svizzera l'attività d'intermediazione tra minori dichiarati adottabili e futuri genitori adottivi e, in particolare, chi intende segnalare la possibilità di adottare un minore.

Gli uffici di collocamento hanno un ruolo rilevante nella preparazione, nell'accompagnamento e nell'assistenza dei genitori adottivi, prima e dopo l'adozione. Grazie alle loro conoscenze della procedura e delle realtà concrete, oltre che ai loro contatti nei Paesi d'origine, gli intermediari rappresentano un sostegno importante per gli aspiranti genitori adottivi. Per contro, non spetta a loro decidere in merito alla concessione del certificato d'idoneità o alla compatibilità. Tali decisioni sono di competenza esclusiva dell'ACC (cfr. sez. 4.2).

Per esercitare l'attività di collocamento è necessario ottenere un'autorizzazione dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), che costituisce l'autorità preposta all'accreditamento e alla vigilanza degli intermediari. Le persone e le istituzioni che desiderano esercitare quest'attività in Svizzera devono dimostrare solide conoscenze della procedura di adozione nazionale e internazionale oltre a un'adeguata esperienza nell'ambito delle adozioni e dimestichezza con la realtà socio-culturale dei Paesi d'origine per i quali richiedono

l'autorizzazione. Inoltre devono impegnarsi a lavorare nel rispetto dell'interesse superiore del minore e a rispettare i principi etici fondamentali propri dell'ambito delle adozioni. L'intermediario ha diritto soltanto al rimborso delle proprie spese e a un compenso adeguato per il proprio lavoro.

Il ricorso a un ufficio di collocamento in vista di adozione non è obbligatorio in Svizzera, ma più della metà degli aspiranti genitori adottivi vi fa appello. Una lista degli intermediari attualmente autorizzati è disponibile sul sito dell'UFG: (www.adoption.admin.ch)

Gli uffici di collocamento autorizzati devono conservare un dossier sull'adozione del bambino e trasmetterlo alle autorità cantonali a fini di archiviazione al più tardi al momento della cessazione della loro attività.

L'attività di collocamento in vista di adozione è soggetta ad autorizzazione. Chi la esercita senza autorizzazione è punibile con una multa.

8 Adozione nazionale

Ogni anno, circa una ventina di bambini nati in Svizzera sono accolti in vista di adozione.

La procedura in caso di adozione nazionale è essenzialmente la stessa delle adozioni internazionali (cfr. sez. 6.1). Gli aspiranti genitori adottivi devono essere in possesso di un certificato d'idoneità all'adozione. I genitori biologici possono acconsentire all'adozione del figlio non prima di sei settimane dopo la sua nascita e hanno altre sei settimane di tempo per revocare il loro consenso. Nel momento in cui il minore può essere accolto dalla sua futura famiglia adottiva, viene nominato un tutore per la durata dell'accoglienza.

I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che questi ultimi hanno il diritto di intrattenere col bambino le relazioni personali indicate dalle circostanze. Un tale accordo, così come ogni modifica, devono essere approvati dall'autorità di protezione e il bambino deve essere sentito o acconsentire all'accordo in funzione della sua età.

9 Informazioni sui genitori biologici, sui loro discendenti diretti e sul bambino adottato

Ogni minore adottato ha il diritto di ricevere informazioni sull'identità dei genitori biologici quando raggiunge la maggiore età, o anche prima se può far valere un interesse legittimo. Esso può ugualmente, raggiunta la maggiore età, ottenere delle informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se i detti discendenti sono maggiorenni e hanno acconsentito.

L'identità del bambino adottato può essere rivelata ai genitori biologici soltanto con l'accordo esplicito dell'adottato se è maggiorenne, e con il consenso del bambino e dei suoi genitori adottivi se è minorenni.

Infine, anche i discendenti diretti dei genitori biologici hanno la possibilità di ricevere delle informazioni sul bambino adottato, a condizione che questi sia maggiorenne e che abbia acconsentito.

Ogni Cantone designa un servizio incaricato di offrire consulenza alle persone alla ricerca di informazioni sui propri genitori o fratelli e sorelle biologici o sul bambino adottato. Tale lista è disponibile sulla homepage dell'ACF (www.adoption.admin.ch).



Il tempo che trascorre tra il deposito della documentazione e la proposta di accoglienza di un adottando può superare i quattro anni, a seconda del Paese d'origine e del profilo del minore desiderato.

Non vi è peraltro alcuna garanzia di ricevere una proposta di accoglienza.

10 Domande frequenti

Esiste un intermediario accreditato per la Thailandia?

La lista degli intermediari accreditati dall'Ufficio federale di giustizia è disponibile sul nostro sito Internet:

www.adoption.admin.ch

Desideriamo adottare un bambino dall'estero.

Come dobbiamo procedere?

Occorre anzitutto rivolgersi all'Autorità centrale competente in materia di adozioni del Cantone di domicilio. Essa fornisce informazioni e accompagna nello svolgimento delle pratiche.

La lista delle Autorità centrali cantonali è disponibile sul nostro sito Internet:

www.adoption.admin.ch

Non siamo sposati ma conviviamo da sette anni.

Possiamo adottare un bambino dall'estero?

Secondo il diritto svizzero, soltanto i coniugi possono adottare congiuntamente un minore (art. 264a CC).

Siamo una coppia sposata, viviamo in Svizzera, ma non siamo di nazionalità svizzera. Possiamo adottare un bambino dall'estero?

Le persone che abitano in Svizzera possono presentare una domanda di adozione all'Autorità centrale del loro Cantone di domicilio, indipendentemente dalla loro nazionalità. Le coordinate di tale autorità sono disponibili sul nostro sito Internet:

www.adoption.admin.ch

Desideriamo adottare un bambino dall'estero.

Quanto tempo dura in media la procedura?

La durata della procedura di adozione varia enormemente in funzione del Paese d'origine, dell'età desiderata del minore e del suo stato di salute.

Sono stato adottato in Svizzera 20 anni fa e cerco i miei genitori biologici. A chi posso rivolgermi?

In ogni Cantone è stato designato un servizio per offrire consulenza alle persone adottate che desiderano ritrovare i genitori biologici. La lista di tali servizi è disponibile sul nostro sito Internet:

www.adoption.admin.ch

Desideriamo adottare un bambino nato in Svizzera.

Come dobbiamo procedere e quali requisiti dobbiamo soddisfare?

Le condizioni da adempire e le procedure da seguire sono le stesse di un'adozione internazionale. Anzitutto occorre rivolgersi all'Autorità centrale del Cantone di domicilio. Le sue coordinate sono disponibili sul nostro sito Internet:

www.adoption.admin.ch

Che differenza c'è tra adozione completa e adozione semplice?

L'adozione completa, unica forma di adozione praticata in Svizzera, scioglie totalmente i vincoli giuridici tra il minore e i genitori biologici. A questi ultimi subentrano i genitori adottivi. L'adozione semplice, così com'è presente in molti Paesi d'origine dei figli adottivi, conserva alcuni vincoli giuridici (p. es. in materia successoria) tra il minore e i genitori biologici.

Quanti bambini vengono adottati ogni anno in Svizzera?

Senza contare i figli dei congiunti, dei partner registrati o dei concubini, ogni anno in Svizzera si adottano in media alcune decine di bambini dall'estero e una ventina nati in Svizzera. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica

www.bfs.admin.ch.

Sto scrivendo una tesi di laurea sul tema delle adozioni internazionali. Potreste fornirmi della documentazione?

Tutte le informazioni importanti sono disponibili sul nostro sito Internet. In caso di domande, è possibile rivolgersi a una delle Autorità centrali dei Cantoni. Le loro coordinate sono disponibili sulla nostra homepage:

www.adoption.admin.ch

Desidero adottare la figlia quattordicenne della mia seconda moglie, che è straniera. Come devo procedere?

È possibile adottare i figli del coniuge, del partner registrato o del concubino soltanto dopo almeno tre anni di comunione domestica. L'Autorità centrale del Cantone di domicilio può fornire informazioni sulla procedura da seguire. Le sue coordinate sono disponibili sul nostro sito Internet:

www.adoption.admin.ch

Siamo entrambi svizzeri, abitiamo all'estero e desideriamo adottare un bambino. A quale autorità possiamo presentare una domanda di adozione?

A prescindere dalla nazionalità, occorre rivolgersi all'autorità competente del luogo di domicilio.

I figli adottivi ottengono automaticamente la cittadinanza svizzera?

In caso di adozione completa, il figlio ottiene automaticamente la cittadinanza dei genitori (art. 267 e 267a CC). Ciò non vale nel caso di un'adozione semplice pronunciata all'estero che deve essere trasformata in adozione completa con sentenza emanata in Svizzera.

Esiste un'età minima e massima per adottare un bambino dall'estero?

Occorre avere compiuto i ventotto anni di età. Non vi è un'età massima per adottare, ma la differenza d'età tra il bambino e i suoi genitori adottivi deve essere di almeno sedici anni ma di non più di quarantacinque.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio federale di giustizia

Autorità centrale federale preposta all'adozione
Bundesrain 20
CH-3003 Berna

Tel +41 58 463 88 64

adoption@bj.admin.ch
www.adoption.admin.ch